



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr°

29

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL

23 maggio 2025

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 17 maggio 2025, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Mario Burri	Componente
Avv. Luca Di Gregorio	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo d'urgenza *ex art. 61 bis* del Regolamento di Giustizia, in data 15/5/2025, pervenuto in pari data, prot.n. 605, della Rugby Parabiago SSDARL, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Giampiero Grimoldi, e nell'interesse del Sig. Niccolò Elianto Grassi, giocatore e tesserato della predetta società, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Ghirardi, giusta procura in calce al medesimo reclamo, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione del 15/5/2025, Comunicato Serie A Maschile/23/GS, pubblicato in pari data, con cui, in relazione alla gara del Campionato Serie A maschile, girone 1, Rugby Parabiago SSDARL v Verona Rugby SSDARL, disputata in data 11/5/2025, ha sanzionato il Sig. Niccolò Elianto Grassi con la squalifica di sette settimane (dal 12/5/2025 al 29/6/2025 compresi), di cui quattro settimane per l'infrazione prevista dall'art. 27/1, lett. n), (pestare, calpestare, scalciaire), del Regolamento di Giustizia, inasprita di due settimane per le circostanze aggravanti specifiche di cui all'art. 27, comma 2, lett. a), (colpo alla testa), e lett. b), (manifesta vulnerabilità della persona offesa), dello stesso Regolamento e di un'ulteriore settimana per la riscontrata recidiva di cui all'art. 15, comma 1, del Regolamento *de quo*.

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

FATTO

Con il reclamo d'urgenza *de quo* tempestivamente depositato la Rugby Parabiago SSDARL, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha impugnato il provvedimento in epigrafe emesso a seguito dell'istanza presentata dalla società Verona Rugby, ai sensi del procedimento di cui agli artt. 55 e ss. del Regolamento di Giustizia.

Il sodalizio reclamante, in particolare, ha eccepito che:

- la prova televisiva di cui all'art. 41 del Regolamento di Giustizia non è utilizzabile nel caso di specie, in quanto l'episodio oggetto della sanzione non rientra tra le ipotesi per le quali è consentito valersi di tale prova;
- le immagini contenute nel video, comunque, non offrono piena garanzia tecnica e documentale riguardo a quanto avvenuto, e non consentono di affermare che il giocatore della Verona Rugby SSDARL sia stato colpito alla testa con una pedata/pestone;
- il giocatore avversario vittima non aveva subito lesioni gravi, né alcuna conseguenza, l'arbitro aveva visto e valutato quanto avvenuto nell'episodio oggetto di reclamo, tant'è che lo stesso giocatore avversario era stato sanzionato dall'arbitro in occasione dell'episodio oggetto del reclamo, e, quindi, il Giudice Sportivo non avrebbe potuto sindacare quanto valutato discrezionalmente dagli ufficiali di gara;
- il Sig. Grassi nell'occasione non aveva tenuto condotte disciplinarmente rilevanti.

L'associazione reclamante, quindi, ha concluso rassegnando le seguenti conclusioni:

"In accoglimento del gravame proposto ed in totale riforma della decisione impugnata, la Corte Sportiva di Appello, previo ogni opportuno accertamento e statuizione,

- *in principalità, dichiarare inammissibile e/o comunque respinga siccome infondata l'istanza proposta da Verona Rugby SRL SSD e, conseguentemente, prosciogla il tesserato Niccolò Elianto Grassi da ogni addebito e/o non irroghi sanzione alcuna a carico del medesimo;*
- *in subordine, riduca nella misura ritenuta di giustizia la sanzione comminata dal Giudice Sportivo al tesserato Niccolò Elianto Grassi".*



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 16/05/2025, comunicata in pari data, ha fissato la Camera di Consiglio per il giorno 17/05/2025, da svolgersi anche in modalità da remoto.

Alla predetta camera di consiglio comparivano, da remoto, per la Rugby Parabiago SSDARL, l'Avv. Antonio Ghirardi, per la Verona Rugby ASD il Presidente Sig.ra Raffaella Vittadello; inoltre, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, era presente l'arbitro della gara oggetto del reclamo, Sig. Fabio Taggi.

L'Avv. Ghirardi illustrava il reclamo, eccepiva la violazione di norme sul contraddittorio nella fase svolta innanzi al Giudice Sportivo, che avrebbe inciso sul diritto di difesa con conseguente nullità del provvedimento impugnato, e insisteva per l'accoglimento. La Presidente della società Verona Rugby Sig.ra Vittadello si rimetteva alla valutazione della Corte Sportiva di Appello.

Il Collegio, inoltre, sentiva il Sig. Fabio Taggi, il quale precisava che durante la gara non aveva visto l'episodio oggetto del reclamo.

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, decideva come da separato dispositivo, riservandosi il deposito delle motivazioni.

MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine da un'azione di antigiooco commessa nel corso della gara oggetto del reclamo dal Sig. Niccolò Elianto Grassi in danno di un giocatore avversario, nello specifico il Sig. Keegan David Munro.

In particolare, il provvedimento impugnato è stato emesso dal Giudice Sportivo all'esito di un procedimento sorto a seguito di un'istanza presentata, ai sensi degli artt. 55 e seguenti del Regolamento di Giustizia, dalla Verona Rugby SSDARL per un antigiooco compiuto dal giocatore della Rugby Parabiago SSDARL, Sig. Niccolò Elianto Grassi, in danno del giocatore della medesima società Verona Rugby, Sig. Keegan David Munro.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Il Giudice Sportivo, quindi, come risulta dal provvedimento, ha preso atto dell'istanza presentata dalla società Verona Rugby, ha chiesto e ricevuto una memoria difensiva dalla società Rugby Parabiago, ha visionato il filmato dell'episodio segnalato, ha esaminato il referto arbitrale e sentito telefonicamente il direttore di gara e, all'esito, ha ritenuto di sanzionare con il provvedimento impugnato il Sig. Grassi.

Ciò posto, preliminarmente, la Corte ritiene di valutare l'eccezione formulata dalla difesa del sodalizio reclamante in sede di discussione riguardo alla violazione delle norme del contraddittorio verificatesi nel giudizio di primo grado.

Dall'esame del provvedimento assunto dal Giudice Sportivo risulta che l'odierna reclamante, in conformità all'art. 56, lett. b), del Regolamento di Giustizia, ha partecipato al procedimento e che prima della decisione ha potuto presentare una memoria difensiva con cui ha replicato alle richieste del sodalizio istante e, quindi, non si palesano nel giudizio violazioni delle norme del contraddittorio.

Il Collegio, comunque, ritiene di ribadire quanto affermato in precedenti pronunce, *ex multis* la decisione n.20 del 10/7/2024, riguardo all'effetto devolutivo che consegue al reclamo nel giudizio d'appello, in ragione di quanto disciplinato dal Codice di procedura civile, precisamente dall'art. 345, comma 3, c.p.c., che consente alla parte di svolgere le attività e ad assumere le prove che non sono state effettuate in primo grado.

A questo riguardo, si osserva che l'art. 40, comma 6, del Regolamento di Giustizia, che riprende peraltro l'art. 2, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, stabilisce che *"Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva"*.

Il soggetto reclamante, pertanto, in questa sede ha sempre modo di spiegare le proprie difese e assumere le prove che non ha eventualmente potuto effettuare o richiedere davanti al Giudice Sportivo con conseguente salvaguardia del diritto di difesa ed attuazione del principio del contraddittorio nel presente procedimento.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Per quanto concerne il merito del reclamo, la Corte osserva che l'antigioco commesso durante la gara non risulta dal referto arbitrale, e che lo stesso non è stato visto dall'arbitro, come scritto nel provvedimento impugnato (*"Lo stesso, contattato telefonicamente, ha precisato come dell'episodio non ha avuto modo di vederlo essendo rivolto a gestire un piccolo parapiglia che si era formato tra alcuni giocatori delle due squadre"*) e ribadito in udienza dal Sig. Fabio Taggi.

A questo riguardo, è bene ricordare che l'art. 41 del Regolamento di Giustizia, che disciplina l'utilizzo della "Prova televisiva", stabilisce che gli organi di giustizia hanno facoltà di utilizzare riprese filmate che offrano piena garanzia tecnica e documentale quando *"tale documentazione concerna fatti violenti volontariamente commessi a gioco fermo o estranei all'azione di gioco, non rilevati dagli ufficiali di gara o comunque che abbiano causato lesioni gravi o gravissime"*, precisando che *"il fatto che non risulta dal referto arbitrale si intende come fatto non rilevato dall'ufficiale di gara"*.

Il filmato visionato in primo grado riporta immagini chiare e per un periodo continuo per circa 16 secondi, che iniziano ben prima e si concludono dopo la realizzazione dell'infrazione commessa dal Sig. Grassi e, quindi, la Corte ritiene che offra piena garanzia tecnica e documentale.

All'esito dell'esame del filmato in atti il Collegio ritiene di condividere quanto scritto dal Giudice Sportivo nel provvedimento impugnato, e precisamente che il Sig. Grassi è arrivato da lontano sul luogo dove si era formato il parapiglia *"ed avendo lo sguardo sempre rivolto al giocatore n. 6 del Verona Rugby a terra il signor Keegan David Munro, allunga la gamba destra e calpesta/pesta l'avversario sulla testa. Le immagini sono chiare e non lasciano spazio a dubbi interpretativi"*.

Dallo stesso filmato risulta che l'azione compiuta dal Sig. Grassi è stata compiuta a gioco fermo, essendo ben visibile la gestualità dell'arbitro che interrompe la gara e segnala l'assegnazione di una punizione in favore del Rugby Parabiago, e, comunque, anche estranea



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

all'azione di gioco, in quanto avvenuta ai margini di un parapiglia formatosi tra i giocatori di entrambe le squadre.

Riguardo alla natura del gesto compiuto dal Sig. Grassi, il Collegio osserva che si tratta di un'azione volontaria e violenta che realizza l'infrazione disciplinata dall'art. 27, comma 1, lett. n), del Regolamento di Giustizia, in quanto si tratta evidentemente di gesto aggressivo e lesivo, quindi in grado di causare un danno, a prescindere dall'avere o meno generato lesioni al giocatore avversario che si trovava a terra e in posizione vulnerabile, in quanto la sopra riportata norma non richiede che la condotta posta in atto debba necessariamente causare lesioni quando non è stata rilevata dagli ufficiali di gara ed è stata commessa a gioco fermo o estranea all'azione di gioco.

Pertanto, risulta confermato che il Sig. Grassi ha commesso un illecito tecnico consistente nel pestare sulla testa il giocatore avversario a terra dopo il fischio dell'arbitro e durante il parapiglia.

Alla luce di ciò, considerato che l'art. 27, comma 1, lett. n), del Regolamento di Giustizia, che stabilisce per il tesserato partecipante alla gara che pesta o calpesta o scalcia un avversario la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali da uno a nove mesi, la Corte, considerato che il Giudice Sportivo ha applicato la pena base nel suo minimo edittale e che sussistono i presupposti per gli aggravamenti applicati, ritiene congrua per il caso di specie la squalifica inflitta nel provvedimento impugnato.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 14, 15, 40, 41, 56, 57, 58, 59, 27/1, lett. n), (pestare, calpestare o scalciare un avversario), art. 27/2, lett. a), (circostanza aggravante colpo alla testa), e 27/2, lett. b), (circostanza aggravante della manifesta vulnerabilità della persona offesa), del Regolamento di Giustizia;
- respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma il provvedimento Giudice Sportivo Nazionale impugnato con cui il Sig. Niccolò Elianto Grassi, giocatore e tesserato della Rugby Parabiago



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

SSDARL, è stato sanzionato con la squalifica di sette settimane (dal 12/5/2025 al 29/6/2025 compresi);

- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 17 – 22 maggio 2025

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

**Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asaro**